



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-598/17, 2 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:352	A-Fonds contro Inspecteur van de Belastingdienst	I	Rinvio pregiudiziale	NL	Il grado, Gerechtshof s-Hertogenbosch, (Corte d'appello di 's-Hertogenbosch)	H. Saugmandsgaard Øe	Sentenza	Principio della divisione dei poteri	Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione di aiuto nuovo – Rimborso di un'imposta sui dividendi – Regime esteso alle società stabilite al di fuori del territorio dello Stato membro interessato – Libera circolazione dei capitali – Obblighi dei giudici nazionali
Classificazione									
- Diritto primario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
«1) Se l'ampliamento della portata di un regime di aiuti esistente derivante dal fatto che un contribuente ha invocato con successo il diritto alla libera circolazione dei capitali, di cui all'articolo 56 del Trattato CE (divenuto articolo 63 TFUE), configuri un aiuto nuovo da considerare come una modifica di un aiuto esistente. 2) In caso di risposta affermativa, se l'assolvimento dei compiti del giudice nazionale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE osti a che a un contribuente venga concessa un'agevolazione fiscale a cui esso ha diritto in forza dell'articolo 56 del Trattato CE (divenuto articolo 63 TFUE), o se l'emananda decisione giurisdizionale, avente ad oggetto la concessione di detta agevolazione, debba essere preventivamente notificata alla Commissione, o ancora se il giudice nazionale debba compiere qualche altro atto o adottare qualche altra misura, in considerazione delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti per effetto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE».									
Dispositivo									
Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, all'articolo 56, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora il regime di rimborso dell'imposta sui dividendi in questione sia costitutivo di un regime di aiuti.									
Nota redazionale									
<p>Nel caso in esame, una società di diritto Tedesco, la BBB, che riceveva dividendi tramite una controllata anch'essa di diritto tedesco A-Fonds, non era ammessa al rimborso delle imposte pagate nel Regno dei Paesi Bassi sui dividendi distribuiti da società ivi residenti.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Wet DB 1965 (legge relativa all'imposta sui dividendi), le società esenti da imposta sul reddito, hanno diritto al rimborso delle imposte trattenute sui dividendi di cui beneficiano.</p> <p>Tuttavia, affinché tale regime sia applicabile, è necessario che le società beneficiarie dei dividendi, siano residenti nei Paesi Bassi.</p> <p>A fronte di siffatte premesse, a parere del giudice rimettente, è fuor di dubbio che la legislazione olandese in questione realizzi una indiretta restrizione della libertà di cui all'articolo 63 TFUE.</p> <p>Per questa ragione, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte piuttosto sul profilo delle conseguenze che potrebbero derivare da una dichiarazione di incompatibilità della misura nazionale olandese rispetto al disposto di cui all'articolo 63 TFUE. Corollario di una tale statuizione sarebbe infatti il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso per l'imposta pagata. Tuttavia, siffatto regime, ampliando la portata di un aiuto di stato esistente, potrebbe sostanziare l'ipotesi di nuovi aiuti di stato.</p> <p>Tale fattispecie sarebbe imputabile al fatto che, nel 2013, la Commissione ha emanato una decisione, [C (2013)2372 final], con cui ha dichiarato che l'imposta sulle società delle imprese pubbliche, come risultante dall'articolo 2, paragrafo 3, della Wet Vpn 1969, che riconosceva il diritto all'esenzione, costituisce un sistema di aiuti di stato incompatibile con il mercato interno.</p> <p>Qualora una siffatta ipotesi di nuovi aiuti di stato sia confermata, il giudice domanda se sia egli allora tenuto all'assolvimento di specifiche obbligazioni come quella prescritta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.</p> <p>Il giudice quindi chiede se una sentenza con la quale si espanderebbe l'applicazione di un regime già dichiarato costituire aiuti di stato, costituisca esso stesso, nuovo aiuto di stato.</p> <p>Inoltre, nella sua domanda, la Corte Olandese chiede preliminarmente se sia o meno essa stessa competente, nel particolare caso di specie, a verificare della compatibilità di una siffatta misura legislativa con la libertà di cui all'articolo 63 TFUE.</p> <p>Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia infatti, risulta essere di nodale importanza salvaguardare il principio della separazione dei poteri. Corti nazionali e Commissioni esercitano diversi poteri e svolgono diverse funzioni.</p> <p>Alla Commissione è rimesso il potere di assicurare l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Ciò al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Alle corti nazionali è invece assegnato il ruolo di garantire l'applicazione del diritto europeo e delle previsioni dei trattati che siano direttamente applicabili.</p> <p>Questione centrale della sentenza in esame è allora l'identificazione del confine di demarcazione tra le competenze riservate alla Commissione in forza degli articoli 107 e 108 TFUE e quelle delle corti nazionali.</p> <p>Nella decisione <i>Iannelli</i>, la Corte di Giustizia ha sancito che, qualora fosse possibile per il giudice <i>a quo</i> valutare la previsione in analisi, separatamente dalla sua rilevanza rispetto al funzionamento e agli obiettivi del sistema di aiuti di stato, allora nessuna violazione del principio di separazione dei poteri sarebbe identificabile. Se tuttavia, il profilo analizzato, vertesse su un elemento essenziale per il funzionamento del sistema di aiuti di stato o se fosse indissolubilmente connesso con il fine perseguito dal sistema di aiuti, allora la competenza del giudice nazionale a decidere di tale profilo, verrebbe meno.</p> <p>In tale prospettiva, il caso di specie risulta di particolare interesse poiché, come sottolineato dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni, la Corte di Giustizia, non ha, sinora, mai stabilito in quale situazione una certa caratteristica di uno schema di aiuti di stato sia da ritenere necessaria per il raggiungimento dell'oggetto dello schema stesso o per il suo funzionamento.</p> <p>Nella causa in esame, invece, la Corte di Giustizia, spiega come il requisito della residenza nel Regno dei Paesi Bassi costituisca elemento necessario per il raggiungimento e per il funzionamento del sistema di aiuti di stato.</p> <p>Infatti, il sistema di cui all'articolo 10.1, del quale si sottolinea l'incompatibilità con il divieto di aiuti di stato, è fondato sul requisito della residenza delle società nei Paesi Bassi. Ciò emergerebbe, altresì, da quanto sostenuto dal governo olandese, secondo cui, imprese non residenti in Olanda non soddisfano i criteri per l'ottenimento del diritto al rimborso. Dunque, essendo quello della residenza elemento essenziale e requisito necessario per il sistema di aiuti di stato, esso non può essere oggetto di scrutinio da parte del giudice a quo neppure al fine della salvaguardia di una previsione direttamente applicabile dei trattati.</p> <p>Per questi motivi, la sentenza della Corte di Giustizia, arrendendosi ancor prima di giungere al merito delle questioni pregiudiziali proposte, sancisce che <i>“un giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, all'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora sia costitutivo di un regime di aiuti”</i>.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									